



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 152 del 29-12-20

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 EX ART. 9-TER, COMMI 2E SS. L. N. 176/2020 I.E.


L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:30, nella Residenza Municipale in streaming in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	Presente
BELLI DARIS	VICE SINDACO	Presente
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	Presente
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	Presente
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor



CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che

- in data 31/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- per effetto dell'emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti, tra cui in ultimo il DPCM 3 dicembre 2020 che hanno disposto la sospensione o la limitazione delle attività e dei servizi di ristorazione e del commercio nei mercati assoggettandone, comunque, l'esercizio al rispetto di rigorose disposizioni volte ad assicurare il distanziamento sociale e l'igienizzazione delle strutture, secondo protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nell'osservanza dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri da essi previsti;

Rilevato che

- l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre a quella di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;
- in tale ottica risulta estremamente importante prevedere che quante più attività economiche tra quelle di cui sopra, possano riprendere la propria attività, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la sostenibilità economica delle aziende e il necessario rilancio delle medesime;

Visti

- il Protocollo regionale e le linee guida nazionali in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali di vendita al dettaglio nei mercati, che impongono rigorose misure di distanziamento al fine di bloccare la curva epidemiologica, presupponendo la necessità di spazi aggiuntivi per esercitare l'attività con volumi tali da consentirne la remunerazione;
- l'art. 9-ter, commi 2 e seguenti del D.L. 137/2020 (c.c. Decreto Ristori), convertito con L. n. 176/2020, secondo cui:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal

pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Verificato che le misure finalizzate al distanziamento sociale sono ritenute fondamentali per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e che queste rilevano in maniera significativa sulle modalità con le quali si potrà procedere alle occupazioni di suolo pubblico, essendo caratterizzate dai seguenti elementi:

- 1. distanziamento tavoli e banchi di vendita;
- 2. modalità del servizio di somministrazione e vendita: privilegiare somministrazione in luoghi all'aperto e vendita in spazi ampi;

Atteso che, la regolamentazione dei suddetti parametri è in funzione della peculiarità dei luoghi ove insisteranno le occupazioni di suolo pubblico le quali, comunque, dovranno in generale aumentare la loro dimensione e, comunque essere concesse gratuitamente;

Ritenuto quindi opportuno procedere, in recepimento della disposizione dell'art. 9-ter, D.L. 137/2020, convertito con L. n. 176/2020, all'esenzione dal pagamento del canone per tutte le attività che ne faranno richiesta, facendo salvo il rispetto delle disposizioni di distanziamento, viabilistiche e di sicurezza;

Ritenuto inoltre, in estensione a quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate che ne prevedono la gratuità fino al 31 marzo 2021, di concedere a titolo gratuito le occupazioni esistenti, gli ampliamenti e le nuove concessioni per tutto l'anno 2021, al fine di consentire la piena ripresa delle attività economiche suddette;

Ravvisato, inoltre, necessario dare un puntuale indirizzo operativo agli uffici dell'Ente, affinché possano fornire risposte adeguate agli interessati per garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti nella proposta;

Visti:

- il Decreto Legge n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n.43 del 19/11/2020, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da osservare per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche per il contenimento del contagio da Covid-19;

Dato atto che la copertura economica della misura di che trattasi è rinvenibile nel bilancio di previsione 2021-2023 che sarà approvato nei termini prestabiliti dalla legge;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Marisa Fagiani in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza e Attività Produttive;

Ravvisata la necessità di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.lgs. 267/2000, onde consentire l'immediata operatività delle misure summenzionate;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto espressi ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile Servizio Vigilanza e Attività Produttive per la regolarità amministrativa, e dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
2. di prendere atto e recepire la disposizione dell'art. 9-ter, L. n. 176/2020;
3. di estendere fino al 31 marzo 2021 la gratuità delle occupazioni esistenti, ampliamenti e nuove concessioni per consentire la piena ripresa delle attività economiche suddette;
4. di approvare una modalità semplificata per il rilascio della concessione per l'occupazione, che prevede l'invio della domanda tramite modulo appositamente predisposto (allegato 1 alla presente Deliberazione), nelle seguenti modalità:
 - posta elettronica all'indirizzo: info@comune.sanginesio.mc.it ;
 - posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.sanginesio.mc@legalmail.it ;
5. di dare atto che:
 - la richiesta, cui deve essere allegata unicamente la planimetria, e l'autorizzazione sono totalmente esenti da spese, compreso il pagamento dell'imposta di bollo;
 - la copertura economica della misura di che trattasi è rinvenibile nel bilancio di previsione 2021-2023 che sarà approvato nei termini prestabiliti dalla legge;
6. di stabilire che gli operatori economici esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dovranno rispettare tutte le prescrizioni pro tempore vigenti previste nei Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi e nel rispetto delle vigenti disposizioni;
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Marisa Fagiani in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza e Attività Produttive;
8. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, d.lgs. n. 267/2000, onde consentire l'immediata operatività delle misure summenzionate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 21-01-21

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 21-01-21

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 29-12-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola
